



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI



**ACCORDO TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI E
LA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "AGCOM") e la Società Italiana Autori ed Editori (di seguito "SIAE"),

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" (di seguito, anche "Legge sul diritto d'autore"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 16 luglio 1941, n. 166, e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 182-*bis* e 182-*ter*, così come introdotti dall'articolo 11, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 248;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2003, n. 87 e, in particolare, gli articoli 14, 15 e 16;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito, anche "Testo unico"), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e s.m.i., e in particolare gli articoli 3 e 32-*bis*;

VISTO l'accordo di collaborazione sottoscritto da AGCOM e SIAE in data 6 luglio 2001, successivamente integrato e modificato in data 10 maggio 2007;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 18 dicembre 2013;

RILEVATO che:

- l'articolo 182-*bis* della Legge sul diritto d'autore attribuisce all'AGCOM e alla SIAE funzioni di vigilanza al fine di prevenire ed accertare violazioni delle prescrizioni in materia di diritto d'autore, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge. Il medesimo articolo 182-*bis* prevede, al comma 2, che la SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordini a norma del comma 1 con l'AGCOM;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI



- l'articolo 182-ter della citata Legge sul diritto d'autore prevede che *“gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale”*;

- con delibera dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 è stata data approvazione al *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, (di seguito *“Regolamento”*);

- l'accordo di collaborazione attualmente in vigore tra AGCOM e SIAE è stato sottoscritto in data 6 luglio 2001 e successivamente modificato ed integrato in data 10 maggio 2007, essendo pertanto precedente alle modifiche del quadro legislativo e regolamentare di riferimento. Questa considerazione, unitamente alla prossima entrata in vigore del Regolamento, prevista per il 31 marzo 2014, rende non più rinviabile una modifica dell'accordo, in modo da rendere le disposizioni di questo coerenti con l'attuale quadro normativo e regolamentare ;

- il Regolamento prevede altresì la possibilità che i procedimenti dinanzi all'AGCOM vengano avviati su impulso della SIAE in qualità di *“soggetto legittimato”* come definito all'articolo 1, comma 1, lettera u) del Regolamento. Il ruolo rivestito dalla SIAE non si esaurisce tuttavia nel mero ruolo di segnalante, in quanto, anche relativamente a procedimenti incardinati sulla base di segnalazioni pervenute da altri soggetti, la SIAE costituisce un interlocutore privilegiato e insostituibile per le verifiche che l'AGCOM può dover condurre nella fase pre-istruttoria del procedimento, relativamente, ad esempio, alle verifiche sulla titolarità dei diritti delle opere digitali oggetto di segnalazione ovvero per la raccolta di informazioni detenute a vario titolo dalla SIAE. Occorre pertanto integrare l'accordo anche alla luce di queste nuove occasioni di interlocuzione diretta tra i due enti, onde rendere più efficace e celere possibile l'azione dell'AGCOM nell'applicazione del Regolamento;

Tutto ciò premesso, l'AGCOM e la SIAE concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1

Attività di cooperazione

1. L'AGCOM e la SIAE, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



- a) iniziative congiunte in materia di ispezioni, nei limiti di legge, relativamente a fattispecie di comune interesse, eventualmente anche avvalendosi della Guardia di Finanza;
- b) cooperazione al costante ed efficace interscambio di dati e circostanze comunque significativi e utili ai fini dell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni in tema di diritto di autore nei settori di competenza comune;
- c) collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di comune interesse;
- d) collaborazione per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie che rientrino nella competenza di entrambi gli enti;
- e) collaborazione nelle iniziative internazionali;
- f) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
- g) organizzazione di iniziative di formazione per il personale AGCOM e SIAE.

Articolo 2

Attività relative al regolamento di cui alla delibera n. 680/13/CONS

1. Con riferimento al regolamento approvato con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 (di seguito anche "Regolamento"), la SIAE fornisce la propria collaborazione all'AGCOM nelle attività di cui ai capi III e IV del Regolamento, se necessario anche in fase pre-istruttoria, nelle seguenti forme:

- a) supporto nel riscontro dell'effettiva titolarità dei diritti da parte del soggetto che presenta l'istanza di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 1, del Regolamento;
- b) assistenza nelle verifiche che richiedono il riscontro tra dati e informazioni dichiarati all'AGCOM e quelli detenuti dalla SIAE;
- c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

2. In sede di prima applicazione del presente accordo, l'AGCOM contribuisce agli oneri relativi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 mediante il versamento una tantum alla SIAE di un importo forfettario determinato dall'Autorità stessa.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Articolo 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet dell'AGCOM e della SIAE secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. I precedenti accordi sottoscritti tra AGCOM e SIAE in data 6 luglio 2001 e 10 maggio 2007 sono da intendersi revocati dal giorno dell'entrata in vigore del presente accordo e sostituiti dallo stesso.

Roma, 27 marzo 2014

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

Angelo Marcello Cardani

Il Presidente della Società Italiana
Autori ed Editori

Gino Paoli